CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. U09



DOC. INTERNO N.54353900 del 18/02/2016

Deliberazione n. 4 /2016/FRG



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

composta dai Magistrati:

dott. Diodoro VALENTE

Presidente

dott. Gianfranco POSTAL

Consigliere (relatore)

dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e sue successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del sopracitato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la Sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, con riferimento ai commi da 9 a 12 dell'articolo 1 del decreto legge 174/2012;

VISTA la Sentenza n. 59/2014/EL delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, recante "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio regionale con nota n. 366/Cons. Reg. di data 4 febbraio 2016 e pervenuta in data 4 febbraio 2016, prot. n. 000148;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 11 febbraio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Gianfranco Postal.

FATTO

In data 4 febbraio 2016 (prot. Corte dei conti n. 00148_SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol riferiti al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, trasmessi con nota di data 4 febbraio 2016, prot. n. 366, a firma del Presidente del Consiglio della Regione medesima:

- I. "Unione per il Trentino"
- II. "Team Autonomie BürgerUnion"
- III. "Lega Nord Trentino Forza Italia"

- IV. "Union Autonomista Ladina"
- V. "Südtiroler Volkspartei"
- VI. "Gruppo Misto"
- VII. "Movimento 5 Stelle 5 Sterne Bewegung Moviment 5 Stelles"
- VIII. "Süd-Tiroler Freiheit"
 - IX. "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"
 - X. "Amministrare e Civica Trentina"
 - XI. "Partito Autonomista Trentino Tirolese"
- XII. "Progetto Trentino"
- XIII. "Die Freiheitlichen"
- XIV. "Verde Grüne Fraktion Grupa Vërda"

I suddetti documenti contabili sono stati inviati a questa Sezione di controllo in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33/2013, recante il "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione", di seguito richiamato come "Regolamento 33/2013".

DIRITTO

La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 33, di data 10 settembre 2013, del Consiglio regionale, in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013). Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 10 a 12, del D.L. 174/2013, come convertito dalla Legge 213/2012 (in seguito indicato come decreto legge 174/2012) ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi, alla individuazione delle spese ammissibili anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'Allegato A al Regolamento 33/2013 contiene le "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi...", di cui al DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 1, co. 9, del decreto-legge 174/2012. Le menzionate linee guida contengono varie prescrizioni, necessarie per la verifica della regolarità dei rendiconti in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

L'Allegato A disciplina, inoltre, i compiti del Presidente del Gruppo, la documentazione contabile e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti effettuati dal gruppo consiliare (artt. 2, 3 e 4).

Il decreto legge 174/2012, con particolare riferimento all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, indica (commi 10, 11 e 12) le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno attribuita alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In particolare, le richiamate norme dispongono che, ricevuti i rendiconti dal Presidente del Consiglio della Regione, questa Corte si pronuncia con apposita delibera sulla regolarità degli stessi entro il termine di 30 giorni. Tuttavia, qualora la Sezione regionale di controllo ravvisi che il rendiconto del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni normative, può inviare al Presidente del Consiglio della Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, una richiesta di regolarizzazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni. L'istanza istruttoria sospende il termine per la pronuncia della Sezione.

* * *

Tanto premesso, la Sezione, nell'esaminare i rendiconti riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, ha riscontrato alcune carenze ed irregolarità che necessitano di idonei chiarimenti ed integrazioni documentali, affinché i gruppi possano, eventualmente, provvedere alla regolarizzazione dei rendiconti.

Si richiede, pertanto, di fornire a questa Sezione di controllo, entro il termine indicato in dispositivo, la documentazione integrativa e le comunicazioni esplicative di seguito indicate con riferimento a ciascun Gruppo consiliare:

I. Gruppo consiliare "Unione per il Trentino"

- a) Correzione del rendiconto alla voce "Entrate riscosse nell'esercizio" nella quale sono stati erroneamente inclusi i fondi di cassa iniziali relativi all'esercizio precedente, così come già rilevato dal Presidente del Consiglio Regionale (con nota prot. n. 366/Cons.reg del 4 febbraio 2016);
- documentazione del possesso da parte del dipendente del Gruppo F. Pizzi del titolo di studio richiesto dal CCPL Autonomie in relazione all'Area/Livello di inquadramento dei dipendenti stessi.

II. Gruppo consiliare "Team Autonomie - BürgerUnion"

- a) Correzione del rendiconto, in modo che vi sia una effettiva corrispondenza con l'estratto conto bancario, e conseguente correzione degli importi di cassa finali. Nel dettaglio:
 - alla voce "Altre entrate" deve essere aggiunto il versamento in contanti di 1.200 euro del 10 agosto 2015 (che poi sarà stornato nell'esercizio 2016),
 - alla voce 1. "Spesa per il personale" risulta un uscita di cassa di 10.790 euro e non di 10.800 euro,
 - nel calcolo del "Fondo di cassa finale per spese di funzionamento" deve essere tenuto conto anche delle "Altre entrate" per interessi attivi e bonifici Paypal di 5,68 euro;
- documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015,
 precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

III. Gruppo consiliare "Lega Nord Trentino - Forza Italia"

- a) Per le spese per il personale, l'autorizzazione preventiva alla spesa da parte del Presidente del gruppo (art. 2, c. 2, allegato A, del Regolamento n. 33/2013 e art. 4 del Disciplinare interno);
- b) comunicazione del valore nominale dei singoli voucher (non leggibili in fotocopia) consegnati alla sig.ra Segnana Stefania, per il lavoro svolto nel periodo 06/08-21/08/2015, il cui valore nominale complessivo per 24 voucher è pari a 690 euro;



c) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

IV. Gruppo consiliare "Union Autonomista Ladina"

a) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015,
 precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

V. Gruppo consiliare "Südtiroler Volkspartei"

- a) Precisazione delle motivazioni sulle spese INPS-IRAP-INAIL documentate con fatture dello Studio Commercialisti STOCKER KUNTNER n. 112 del 8.1.2015 e n. 999 del 19.11.2015, in considerazione del fatto che il gruppo non si avvale di prestazioni di lavoratori dipendenti dall'inizio della legislatura;
- b) le autorizzazioni preventive alle spese (art. 2, c. 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013 e art. 4 del Disciplinare interno) relative alle fatture: STOCKER KUNTNER n. 112 del 8.1.2015 e IT SYSTEM KG sas n. 3109.0-15 del 17.2.2015;
- c) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

VI. Gruppo consiliare "Gruppo Misto"

- Attestazione del Presidente del gruppo di veridicità e di correttezza delle spese sostenute dal Gruppo medesimo (art. 2, comma 2, allegato A, del Regolamento n. 33/2013);
- documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015,
 precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

VII. Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Stelles"

- a) Documentazione attestante l'approvazione del Rendiconto da parte del Gruppo (art. 8 del regolamento n. 33/2013);
- ferma restando la regolarità delle spese, ricollocazione della spesa rendicontata alla voce n. 15 non prevista dall'allegato A del Regolamento n. 33/2013, all'interno delle voci di spesa previste dal medesimo Regolamento;

- c) trasmissione di un prospetto relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31/12/2015, con dimostrazione dell'idoneità delle risorse accantonate per il pagamento di tale voce retributiva;
- d) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

VIII. Gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit"

- a) Chiarire i richiami, nelle attestazioni di regolarità e nel regolamento interno del Gruppo, al Landesverordnung/Verordnung nr. 3/2014, dato che il riferimento obbligatorio è il Regolamento n. 33/2013;
- b) motivazione del fatto che il regolamento interno (già oggetto di raccomandazione da parte della Sezione nella delibera 6/2015) si limita a demandare alla dipendente del Gruppo l'effettuazione delle spese per acquisti e consulenze varie;
- c) regolarizzazione dell'imputazione versamenti IRAP (imputati a voce 2 anziché 14);
- d) trasmissione di un prospetto relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31/12/2015, con dimostrazione dell'idoneità delle risorse accantonate per il pagamento di tale voce retributiva.

IX. Gruppo consiliare "Partito Democratico del Trentino-Alto Adige/Südtirol"

- a) Chiarimenti sull'incremento del costo unitario della fornitura di cui alla fatt. Alcione n. 670 (costo unitario euro 0,28300), considerato il richiamo al preventivo di cui alla fatt. Alcione n. 112 (costo unitario euro 0,22300), determinante un aumento pari ad euro 240 +IVA;
- documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015,
 precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

X. Gruppo consiliare "Amministrare e Civica Trentina"

a) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

XI. Gruppo consiliare "Partito Autonomista Trentino Tirolese"

- a) Correzione del rendiconto alle voci "Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento" e "Fondo iniziale di cassa per spese di personale" nelle quali sono stati erroneamente inclusi i finanziamenti erogati nell'anno 2015, così come già rilevato dal Presidente del Consiglio Regionale (con nota prot. n. 366/Cons.reg del 4 febbraio 2016);
- b) motivazione dell'intestazione del conto corrente al gruppo consiliare provinciale;
- c) giustificazione dei prelevamenti in contanti effettuati in data 1/10/2015 per euro 800,00 e in data 15/12/2015 per euro 950,00 (acquisto francobolli), posto che il disciplinare interno all'art. 3 consente il prelevamento dal conto corrente di una somma non superiore a 300,00 euro da destinare a cassa contanti per la gestione di spese minute;
- d) trasmissione di un prospetto relativo al trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31/12/2015, con dimostrazione dell'idoneità delle risorse accantonate per il pagamento di tale voce retributiva;
- e) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

XII. Gruppo consiliare "Progetto Trentino"

- a) Ferma restando la regolarità della spesa di cui al documento n. 17 del 28/1/2015 per euro 80,00, ricollocazione della medesima dalla voce n. 9 alla voce n. 5 del rendiconto;
- documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

XIII. Gruppo consiliare "Die Freiheitlichen"

- a) Documentazione dell'approvazione del rendiconto da parte del gruppo consiliare, come previsto dall'art. 8 c. 1 del Regolamento n. 33/2013 e art. 13 c. 2 del disciplinare interno;
- b) dimostrazione dell'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del gruppo delle spese correlate alle seguenti fatture inserite nella voce di spesa n. 10:
 - 1. scontrino fiscale 80 del 19/1/2015,

- fattura n.ro 12 del 16/4/2015 e fattura n.ro 359 del 20/4/2015, fornendo inoltre chiarimenti in ordine all'utilizzo del materiale, con presentazione della relativa prova documentale;
- c) con riferimento alle spese sostenute in occasione della trasferta a Milano (euro 1.970,44), inscrite nella voce di spesa n. 10, dimostrazione della correlazione delle spese all'attività istituzionale del gruppo. Fornire, inoltre, elementi circa l'indicazione della data in cui si è svolta la trasferta, l'individuazione delle persone partecipanti, specificando a che titolo hanno partecipato, ai fini della dimostrazione dell'afferenza all'attività istituzionale del gruppo;
- d) dimostrazione dell'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del gruppo delle spese correlate alle seguenti fatture:
 - 1. ricevuta fiscale n. 990 del 13/10/2015,
 - ricevute fiscali n. 21525458 e n. 21525459 del 14/10/2015, in particolare si chiede di motivare e dettagliare, in relazione all'attività istituzionale del gruppo, le seguenti voci ivi contenute:
 - "Appartamento 13/10/2015" per un totale complessivo di euro 994,00
 - "Bar Hall conto nr. C" per un totale complessivo di euro 27.00
 - "Penalità contrattuale ..." per euro 142,00
 - "RHO Rist. Magellano conto" per euro 175,00
 - "Addebiti diversi Ticket Expo" per euro 273,00
 - "Contributo di Soggiorno" per euro 24,50
 - "Garage 13.10.15" per euro 12,00,
 - 3. acquisto di n. 4 biglietti di ingresso all'Expo del 13/10/2015 per euro 20,00,
 - 4. ricevute fiscali n. TE/993 e TE/995 (Expo) prive di data per euro 40,00,
 - 5. scontrino fiscale 430 del 14/10/2015 per euro 7.20,
 - scontrino fiscale per euro 15,60 privo di data in quanto risultante da fotocopia incompleta,
 - n.ro 4 biglietti ATM per euro 7,00;
- dimostrazione dell'espressa riconducibilità ed inerenza all'attività istituzionale del Gruppo della spesa correlata alla fatt. n. 7 del 20/10/2015, e chiarimenti relativi alle date indicate sulla fattura stessa (12.10-13.10.2015);

- f) giustificazione dei pagamenti effettuati in contanti (relativi alla trasferta a Milano), posto il divieto previsto dall'art. 12 c. 5 del disciplinare interno;
- g) documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015, precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

XIV. Gruppo consiliare "Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërda"

- a) Correzione del refuso relativo alla data (25/1/2015) di approvazione del bilancio, inserito nel verbale di approvazione del bilancio 2015;
- documentazione del pagamento dell'IRAP, ove dovuta, per gli anni 2014/2015,
 precisando il criterio di contabilizzazione di tale uscita nel rendiconto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

DISPONE

la comunicazione al Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della presente deliberazione emessa ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, recepito nell'ordinamento locale dagli articoli 1, 3, 7, 8, e 9, del citato "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione" approvato con la deliberazione del Consiglio della Regione medesima n. 33 del 10 settembre 2013.

Il Presidente del Consiglio regionale vorrà comunicare a questa Sezione di controllo gli esiti della procedura di recupero attivata a seguito della deliberazione 6/2015/FRG del 18 marzo 2015, della medesima Sezione;

ASSEGNA

il termine di giorni 15 (quindici) per l'integrazione della documentazione, per i chiarimenti richiesti e per l'eventuale regolarizzazione, distintamente per ciascun gruppo consiliare;

andana alaman and an alaman basar kanatan 1971an ketika kepisan pelebuah paga kepisan berati beraja.

DICHIARA

sospeso il decorso del termine per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 11, del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2016.

I PRESIDENTE

Diddor VALENTE

IL RELATORE

Gianfranco POSTAL

Depositato in Segreteria il 18 febbraio 2016

Il Divigente

Francesco Perlo





REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

composta dai Magistrati:

dott. Diodoro VALENTE

Presidente


dott. Gianfranco POSTAL

Consigliere (relatore)

dott. Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016



VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, e sue successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di



Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 59/2014/EL;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol n. 33 del 2013 rubricata "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari", ed in particolare l'art. 14, comma 4, che stabilisce che "Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale in vigore"; VISTA la sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39;

VISTA la documentazione inviata dalla Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol con nota di data 4 febbraio 2016 e l'ulteriore documentazione richiesta da questa Corte con deliberazione n. 4/2016/FRG del 18 febbraio 2016;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 7 marzo 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Gianfranco Postal;

FATTO

In data 4 febbraio 2016 (prot. Corte dei conti n. 148_04/02/2016-SC_TN-U09-A) sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol riferiti al periodo compreso tra l'1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, trasmessi con nota di data 4 febbraio 2016, prot. n. 366, a firma della Presidente del Consiglio della Regione medesima.

I suddetti documenti contabili, sono stati inviati a questa Sezione di controllo direttamente dalla Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39/2014.

Gli articoli 1 e 9, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013 stabiliscono che per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti da parte della Corte dei conti, nonché per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la

normativa statale in vigore, ossia l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 174/2012, come convertito dalla Legge n. 213/2012.

Da ciò consegue che la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ove riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, formalizza appositi rilievi da comunicare – nel rispetto del termine di 30 giorni dalla ricezione del rendiconto medesimo – al Presidente del Consiglio della Regione (ex Corte costituzionale n. 39/2014), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni.

Questa Sezione di controllo, con deliberazione n. 4/2016/FRG del 18 febbraio 2016, ha rilevato specifiche carenze ed irregolarità nella documentazione inviata e ne ha richiesto, nell'integrazione entro l'assegnato termine di giorni quindici. Con la predetta deliberazione 4/2016 la Sezione ha altresì richiesto alla Presidente del Consiglio regionale l'esito dell'esecuzione di quanto disposto dalla propria deliberazione n. SRCTAA/6/2015/FRG del 18 marzo 2015.

La Presidente del Consiglio Regionale, con note n. 659 del 7 marzo 2016 e n. 679 dell'8 marzo 2016, ha fatto pervenire a questa Sezione la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta, ed ha anche comunicato l'avvenuta regolare attuazione della richiamata deliberazione n. SRCTAA/6/2015/FRG.

DIRITTO

 La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33, di data 10 settembre 2013 (di seguito indicato come "Regolamento n. 33/2013"), in vigore dall'insediamento della XV Legislatura (22 novembre 2013).

La normativa recata dai commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 213/2012 risulta applicabile ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali in forza del recepimento contenuto negli articoli 1 e 9, comma 4, del citato Regolamento consiliare n. 33/2013. Il predetto Regolamento adegua la disciplina del Consiglio regionale, in materia di interventi a favore dei gruppi consiliari, alle predette disposizioni della Legge n. 213/2012, ed è interamente dedicato alla disciplina dell'assegnazione e corresponsione dei contributi,

alla individuazione delle spese ammissibili – anche con riferimento alle specifiche linee guida contenute nell'Allegato A al Regolamento medesimo - ed alla documentazione contabile correlata, nonché alla conseguente rendicontazione e trasmissione della relativa documentazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 9, della citata Legge n. 213/2012, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, commi 10, 11 e 12, disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata a questa Sezione della Corte dei conti.

Su tali modalità, questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi nelle deliberazioni n. 5/2014/FRG, n. 11/2014/FRG, n. 4/2015/FRG e n. 5/2015/FRG, n. 6/2015/FRG e n. 7/2015/FRG nonché 4/2016/FRG e 5/2016/FRG.

2. Appare, peraltro, opportuno evidenziare che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi politici dei Consigli regionali (e delle Province Autonome) va ascritto alla tipologia dei "controlli estrinseci di regolarità contabile", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (art. 1, c. 12, Legge n. 213/2012, come emendato dalla sentenza 39/2014 della Consulta), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio provinciale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari (cfr. Sez. contr. Friuli, n. 64/2014).

L'obbligo restitutorio non costituisce una sanzione di comportamenti – il cui eventuale esame è di competenza di altro giudice o di altra articolazione di questa Corte – ma mira a garantire l'equilibrio di bilancio, ovvero, a ripristinarlo ove sia stato leso da spese non accertate come riferibili alle finalità istituzionali dei gruppi.

In tale ottica, inoltre, la deliberazione di questa Corte fornisce al Consiglio regionale indicazioni utili ad un esame complessivo, in termini di allocazione preventiva e di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei

gruppi consiliari, contribuendo ad una eventuale valutazione, in una prospettiva finanziaria ultrannuale, dell'appropriato dimensionamento dei contributi.

Sul punto va ancora ribadito che nella citata sentenza n. 39/2014 la Consulta, oltre ad aver emendato l'art. 1, commi da 9 a 12, della legge n. 213/2012, ha stabilito che il controllo spettante alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti consiste in un'analisi obbligatoria, che non scende nel merito dell'utilizzazione delle somme, bensì ne verifica l'effettivo impiego e la conformità delle stesse alle autorizzazioni di spesa, analizzando l'inerenza ai fini istituzionali. Di qui l'assenza di lesività dell'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo da parte di tale disciplina.

In altri termini, il giudice delle leggi ha qualificato la funzione svolta in tale ambito dalla Corte dei conti come controllo di legittimità-regolarità, che assume quale parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni e che non può spingersi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi.

Nelle successive sentenze n. 130/2014 e n. 263/2014 la Corte costituzionale ha nuovamente affermato tali principi ribadendo che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge.

Infine, nel merito del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di questa Corte, va anche richiamata l'ampia giurisprudenza delle Sezioni Riunite che si sono occupate dei gravami interposti dai gruppi consiliari regionali (cfr. SS.RR. in speciale composizione nn. 29/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014, nonché la già citata sentenza n. 59/2014).

3. Tanto premesso ed assicurato il contraddittorio in conformità al modello procedimentale stabilito dalla normativa di riferimento sopracitata, il controllo esterno di competenza di questa Sezione si è svolto in conformità ai criteri previsti dall'art. 1 dell'allegato A e secondo lo schema dell'allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012,

richiamato espressamente anche dall'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 33/2013, con il quale sono state recepite le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali.

La citata norma dispone che ciascuna spesa indicata nei rendiconti deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

A mente dello stesso allegato A, la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Le Linee guida contenute nel D.P.C.M. costituiscono, dunque, un parametro essenziale per il controllo dell'attività di rendicontazione da parte dei gruppi consiliari in quanto le prescrizioni ivi contenute rispondono alla triplice funzione di consentire la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della regolare tenuta della contabilità e della puntuale indicazione della documentazione giustificativa delle spese.

- 4. La puntuale declinazione di tali criteri è stata già indicata nella deliberazione di questa Sezione n. 11/2014/FRG e confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte nella sentenza n. 59/2014/EL del 5 novembre 2014.

 Ulteriore profilo pubblicistico rilevante si rinviene anche nell'affermazione del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 8145 del 23 novembre 2010), per cui "in via generale il gruppo consiliare non è un'appendice del partito politico di cui è esponenziale, ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale (o provinciale)".
- 5. In conformità a quanto sopra esposto, va poi evidenziato che la condizione necessaria per consentire a questa Corte una valutazione di attinenza delle spese rendicontate ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività dei gruppi, si può esplicitare come segue: la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere completa (con fatture e "scontrini parlanti") e leggibile in ogni sua parte, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa.

In base a tali parametri, la Sezione ha fondato l'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol su due profili essenziali:

- a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione;
 - b) il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del gruppo consiliare, quali espressamente previsti sia dal D.P.C.M che dal regolamento consiliare di recepimento.
 - 6. Alla luce degli esposti requisiti di regolarità, coerenza ed inerenza delle spese, questa Sezione, a conclusione del procedimento di controllo concernente i rendiconti dei Gruppi consiliari regionali relativi alla XV legislatura, anno 2015, ritiene di formulare le seguenti considerazioni.

Si richiama, in linea generale, l'assoluto divieto di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento dei partiti e dei movimenti politici e delle loro articolazioni, politiche o amministrative, nonché le spese dei gruppi parlamentari, dei membri del Parlamento e dei consiglieri provinciali e regionali sostenute per l'espletamento del mandato politico-istituzionale e per altre spese personali del consigliere (art. 1, c. 5, delle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni del 6/12/2012 e art. 4, c. 3, del Regolamento n. 33/2013).

Si evidenzia, pertanto, l'esigenza che ogni spesa sia direttamente ed ab origine riconducibile alle finalità ed alle disponibilità finanziarie del gruppo consiliare, anche in ragione della particolare natura di alcune voci di spesa, che non ne consente un'agevole e certa distinzione tra quelle inerenti alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare e quelle qualificabili come personali del consigliere ovvero del partito (si vedano, ad esempio, le spese per comunicazioni, per attività promozionali, per convegni e per attività di aggiornamento).

Si ritiene, altresì, necessario che l'autorizzazione del Presidente del Gruppo sulle singole spese (art. 2, comma 1, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), così come l'attestazione del Presidente del Gruppo di veridicità e di correttezza delle spese sostenute dal gruppo medesimo (art. 2, comma 2, allegato A, del Regolamento n. 33/2013), risultino da data certa e anteriore all'effettuazione della spesa stessa.

Si ribadiscono, con particolare riferimento al Gruppo Consiliare "Süd-Tiroler Freiheit", le raccomandazioni evidenziate da questa Sezione di controllo con la delibera n. 6/2015.

in ordine al contenuto del disciplinare del Gruppo, laddove esso prevede che il Presidente possa delegare ad un dipendente l'ordinazione e il pagamento di spese nonché la tenuta della contabilità, relative al funzionamento del Gruppo stesso. Infatti, in tali casi si ritiene comunque necessario che l'attività dei collaboratori delegati debba essere svolta sulla base di un preciso programma di lavoro o di singole disposizioni del Presidente del Gruppo e quindi seguire sempre ad una espressa e specificata autorizzazione preventiva da parte del Presidente medesimo.

Con riferimento ai casi di spese sostenute, in relazione alle funzioni istituzionali, per rappresentanza e missioni autorizzate dal Presidente del Gruppo, il Collegio evidenzia che tali spese dei Consiglieri possono essere considerate regolari, oltre che in quanto conformi a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento consiliare n. 33 del 2013, solo nel presupposto ed a condizione che per le medesime non sia stato richiesto il rimborso a sensi della Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, articolo 3, e del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 371 del 26 novembre 2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, articolo 5 (Richiesta di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato) e purché dall'accollo della spesa a carico del Gruppo consiliare non derivi il superamento del limite previsto dall'articolo 3 della medesima legge regionale n. 6/2012. Anche per quanto riguarda le tipologie di spesa ammissibili per i Consiglieri, a carico del Gruppo, va fatto riferimento alle medesime normative regionali sopra citate, escludendo comunque quelle non direttamente riferibili all'attività istituzionale del Gruppo stesso.

Nel corso dell'istruttoria è stata affrontata anche la problematica, di carattere generale, che riguarda diversi Gruppi consiliari ed attiene all'imputazione degli oneri eventualmente sostenuti da ciascun Gruppo per il pagamento dell'IRAP tra le spese per il personale, piuttosto che tra le spese di funzionamento. Ciò perché, a tenore di quanto ritenuto dal Collegio, l'IRAP non costituisce tecnicamente un "onere riflesso" delle spese per il personale, bensì un "onere diretto" del Gruppo e, pertanto, la relativa spesa avrebbe dovuto essere ricompresa, più correttamente, tra quelle per il funzionamento (Cfr. Deliberazione Sezione Controllo Regione Siciliana SRCSIC/242/2015/FRG del 31 luglio 2015). Si raccomanda, pertanto, di contabilizzare le spese inerenti i versamenti IRAP nella voce "14 Altre spese" del modello di Rendiconto annuale del Gruppo

consiliare, Allegato B al Regolamento del Consiglio regionale di cui alla Delibera 10 settembre 2013, n. 33.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

- accerta e dichiara la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirol per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015;
- dispone la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia dei rendiconti dei gruppi consiliari, che costituiscono allegato alla presente pronuncia, alla Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- ordina la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, ai sensi del d.P.R.
 15 luglio 1988, n. 574, a cura della Segreteria della Sezione.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2016.

IL RELATORE

Gianfranco POSTA

IL PRESIDENTE

Diodoro VALENTE

Depositato in Segreteria il

1 7 MAR. 2016

Il Dirigente

Francesco PERLO